

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2011

PUNTO 2 ALL'O.D.G.:

“Ratifica deliberazione G.C. n. 38 del 7/9/2011 Variazioni al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013- 2° provvedimento”

Il 7 settembre 2011 la Giunta Comunale ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

Si tratta di variazioni di importo rilevante, il cui dettaglio è allegato alla delibera che i consiglieri hanno potuto esaminare e di cui quindi siamo tutti a conoscenza.

La Giunta può adottare variazioni di bilancio quando esistono motivi di urgenza, come stabiliscono gli articoli 42 e 175 del T.U. sugli Enti Locali Detti atti devono essere ratificati dal Consiglio Comunale entro 60 giorni o entro il 31 dicembre se i sessanta giorni scadono dopo il 31 dicembre.

Così recita il 4° comma dell'art. 175: *“Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”* Si tratta dell'articolo citato nel corpo della delibera n. 38.

I termini per la ratifica del provvedimento della G.C. scadevano dunque il 6 novembre. Dal 7 la delibera è decaduta per legge.

Ci risulta difficile capire perché non si è provveduto a sottoporla al Consiglio Comunale entro il termine del 6 novembre (per esempio nel Consiglio che si è tenuto il 29 settembre), se per dimenticanza, per inerzia dell'amministrazione o altro.

All'ODG del Consiglio odierno viene proposta “la ratifica deliberazione G.C. n. 38 del 7/9/2011 Variazioni al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013- 2° provvedimento”.

Essendo la delibera decaduta, non è più possibile ratificarla, l'articolo 175 parla chiaro.

Quello che può e deve fare il Consiglio Comunale è prendere provvedimenti riguardo ai rapporti eventualmente sorti fino al 6 novembre, non dopo, ma questo non è all'ordine del giorno e non siamo a conoscenza se questi rapporti esistano ed eventualmente quali siano. Anche qui il comma 5 del medesimo articolo 175 parla chiaro: *“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.”*

Il Consiglio non può quindi ratificare la deliberazione della Giunta. Deve invece essere esplicitato al Consiglio se, in seguito a quella delibera, sono sorte delle obbligazioni, che vanno elencate e spiegate. Su questi rapporti il Consiglio deve prendere i provvedimenti ritenuti eventualmente necessari entro il 5 dicembre. La regolazione di questi rapporti dovrebbe, inoltre, avvenire sulla base degli accertamenti dell'entrata e/o dell'impegno della spesa effettuati entro il 6 novembre 2011; per l'eventuale quota di disavanzo si deve far fronte con fondi del bilancio comunale.

Per questa ragione non è possibile ratificare la delibera della Giunta Comunale n. 38 del 7 settembre 2011, come ci viene invece richiesto dall'ordine del giorno, perché il Consiglio non può far rivivere un atto ormai decaduto.